

Avviso comune Durc di congruità gestione forestale

Il giorno 4 dicembre 2025, in Roma

Tra

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AGCI-AGRITAL

CONFCOOPERATIVE-FEDAGRI PESCA

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITÀ FORESTALI - FEDERFORESTE

LEGACOOP AGROALIMENTARE

Desnè Sillo

Nette la Bort

AS

AMM

pubblici parl.

e

FAI-CISL

Bellini Berni

FLAI-CGIL

Alles Guarabolí

UILA-UIL

GL

Premesso che

- Con l'articolo 8, commi 10 e 10-bis, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, è stato inserito l'obbligo per la stazione appaltante che affida lavori di realizzazione opere o per la fornitura di beni o servizi, di richiedere, in fase di selezione del contraente o di stipulazione del contratto, il documento attestante la regolarità contributiva ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici (comma 10). In aggiunta a tale documentazione è altresì richiesto un ulteriore documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (comma 10-bis).

- con l'articolo 29, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito in legge dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, l'obbligo di richiedere il così detto "Durc di congruità" è stato esteso anche nei confronti del committente privato.

- Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Dm 143 del 25 giugno 2021) venivano regolamentate le modalità di calcolo della congruità della manodopera relativa alla realizzazione di lavori affidati del comparto edilizio.

- nel predetto provvedimento si precisa che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per

R *af*

le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- Tuttavia nella definizione delle attività e delle percentuali di costo del lavoro ai fini della congruità si è mutuata la classificazione delle opere generali utilizzata in ambito di certificazione SOA;

- nella macro categoria utilizzate in ambito di attestazioni SOA rientrano anche attività che non sono squisitamente edili e che soggiacciono alla disciplina di altra contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: ad esempio la categoria SOA OG 13 comprende i lavori classificati come ‘opere di ingegneria naturalistica’ che, secondo la declaratoria, consistono ne “la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Alcuni esempi tipici sono: la stabilizzazione dei pendii mediante piantumazione; la rivegetazione delle scarpate stradali; la riforestazione.


- L.D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 (articoli 2 e 7), definisce le attività di gestione forestale come tutte le pratiche selviculturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva previste dalle norme regionali; gli interventi culturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità, al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica (gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l’efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali).

- Tali attività sono dunque tipiche delle imprese forestali che vengono definite come quelle imprese che esercitano prevalentemente attività di gestione forestale (come sopra definita), fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risultano iscritte negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali.

- Per l’iscrizione a tali elenchi le imprese, in forma singola e associata, devono essere in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di gestione forestale e devono altresì possedere dei requisiti minimi previsti con apposito decreto del ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste. Con il DM 4470 del 29 aprile 2020 e con il DM 4472 del 29 aprile 2020 venivano stabiliti i requisiti minimi per l’iscrizione ai predetti Albi. Tra essi si segnala il possesso del documento di regolarità contributiva DURC e lo svolgimento di attività di selvicoltura o di gestione forestale riconducibile al codice Ateco 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree forestali).

- Le imprese forestali adottano Il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative di cui in epigrafe;

- l’articolo 1 del predetto CCNL, avente rubrica “sfera di applicazione”, recita: “Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:



- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
 - imboschimento e rimboschimento;
 - miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
 - difesa del suolo;
 - valorizzazione ambientale e paesaggistica;
 - Arboricoltura da legno;
 - Pratiche selviculturali;
 - Filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;
 - Gestione forestale sostenibile e/o attiva;
 - Programmazione forestale.”
- Il suddetto CCNL risulta rispondente ai criteri di rappresentatività e corrispondenza del campo di applicazione previsti dal Legislatore all'allegato I.0I del D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- in data 17 ottobre 2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con risposta ad un intervento presentato dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche, forniva un chiarimento in merito alla debenza del così detto Durc di congruità rispetto alle imprese che legittimamente non applicano il CCNL dell'edilizia e che non sono inquadrata in edilizia ma che saltuariamente ed in modo accessorio possono svolgere tali attività;
- Il Ministero conferma che per le imprese che svolgono prevalentemente attività edilizia hanno l'obbligo di iscriversi alla Cassa Edile e di richiedere il Durc di congruità alla medesima, le imprese che, invece, svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile non sono obbligate ad iscriversi alla Cassa Edile ma devono richiedere al medesimo ente bilaterale il Durc di congruità relativamente alle eventuali opere edili eseguite nell'ambito di un cantiere. In tale ultimo caso la Cassa Edile può richiedere il pagamento di un importo non meglio precisato per gli eventuali costi sostenuti per l'esecuzione del servizio.
- Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, precisa che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 2, comma 2 del citato decreto ministeriale).
- Gli indici minimi di congruità di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, sono peraltro realizzati sul presupposto della applicazione del CCNL edilizia tanto è vero che per il calcolo dell'incidenza del costo del lavoro in rapporto al valore dell'opera ci si riferiva ai contributi Inps, Inail e quelli dovuti alla Cassa Edile.
- È di tutta evidenza, dunque come alcuni lavori indicati nel Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 143 del 25 giugno 2021, sono attività tipiche delle imprese forestali iscritte in appositi albi che non adottano e non sono tenute ad applicare il CCNL del settore edile bensì il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria entrambe stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative al livello nazionale.

- Anche l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2025, pertanto, non è risolutivo per le imprese forestali che abitualmente svolgono attività di ingegneria naturalistica (OG 13).

Tutto ciò premesso al fine di tutelare l'applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria, le associazioni datoriali e sindacali di cui in epigrafe

CONCORDANO

Di avviare un dialogo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato a chiarire le modalità di rilascio del ducr di congruità, avuto riguardo alle imprese forestali che abitualmente svolgono attività di ingegneria naturale ed applicano il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria.